



## **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE**

### **Regolamento per il funzionamento della Commissione Provinciale Espropri**

*Testo approvato con Deliberazione del C.P. n.11 del 14/03/2015*

## Sommario

Articolo 1 - Istituzione della Commissione Provinciale Espropri

Articolo 2 - Compiti della Commissione

Articolo 3 - Composizione della Commissione

Articolo 4 - Funzionamento della Commissione

Articolo 5 - Ufficio di Segreteria

Articolo 6 - Attività della Commissione

Articolo 7 - Trattamento economico

Articolo 8 - Norma Finale

**Art. 1**  
**Istituzione della Commissione Espropri**

1. Per le finalità derivanti dall'applicazione della normativa in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità è istituita presso Provincia di Crotone, ai sensi dell'art. 65, comma f, della legge Regionale 12 Agosto 2002 n. 34, la Commissione Provinciale Espropri, di seguito denominata "Commissione", in conformità e nel rispetto delle norme regionali e statali in materia di espropriazione per pubblica utilità<sup>1</sup>.
2. La Commissione ha sede presso gli Uffici della Provincia di Crotone in Via Giovanni Paolo II n. 126.

**Art. 2**  
**Compiti della Commissione**

1. La Commissione:
  - a) determina i valori agricoli medi del precedente anno solare dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, nell'ambito delle singole Regioni Agrarie, così come delimitate dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT), secondo l'ultima pubblicazione ufficiale;
  - b) determina l'indennità definitiva di espropriazione, ai sensi dell'art. 21, comma 15, del D.P.R. 8 Giugno 2001, n. 327;
  - c) determina l'indennità definitiva di espropriazione in caso d'urgenza, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del D.P.R. 8 Giugno 2001, n. 327;
  - d) determina il corrispettivo della retrocessione totale o parziale, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.P.R. 8 Giugno 2001, n. 327;
  - e) determina l'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.P.R. 8 Giugno 2001, n. 327;
  - f) adempie ad ogni altro compito o funzione previsti dalla normativa vigente.

**Art. 3**  
**Composizione della Commissione**

1. La Commissione è composta:
  - a) dal Presidente della Provincia o suo delegato che la presiede;
  - b) dal Dirigente dall'Agenzia del Territorio o suo delegato;
  - c) dal Dirigente del Ufficio Tecnico Decentrato Regionale o suo delegato;
  - d) dal Presidente dell' A.T.E.R.P. o suo delegato;
  - e) dal responsabile dell'ufficio espropri della Provincia di Crotone;

---

<sup>1</sup> L.R.C. 12 Agosto 2002, n. 34, Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità; D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, Testo Unico delle disposizioni in materia di espropriazioni per pubblica utilità.

- f) da un esperto in materia di urbanistica e/o edilizia nominato dal Comune capoluogo;
  - g) da tre esperti in materia di agricolture e foreste, nominati su proposta delle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
2. Per ciascuno dei componenti indicati al comma 1 è nominato un membro supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare designato.
  3. Il provvedimento di costituzione della Commissione, adottato con decreto del Presidente della Provincia, è comunicato alla Regione e pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
  4. I componenti della Commissione durano in carica quattro anni dalla nomina e, ad esclusione del Presidente, possono essere confermati per una sola volta. Scaduto il quadriennio, i poteri della Commissione sono prorogati fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine, e comunque per non oltre sei mesi.
  5. In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dalla Commissione, i componenti di cui al comma 1 del presente articolo, lettera b, c, d, f, g, decadono dalla carica. Il Segretario della Commissione, di cui al successivo art. 5, provvede a darne comunicazione al Presidente della Provincia per la sostituzione, che avviene negli stessi modi di cui al precedente comma 3. Analogamente, si procede in caso di dimissioni o di decesso.

#### **Art. 4** **Funzionamento della Commissione**

1. Nell'adempimento dei compiti istituzionali la Commissione assume le proprie determinazioni conformemente alle norme legislative e regolamentari.
2. La Commissione è convocata dal Presidente della Provincia o suo delegato, almeno sette giorni prima della data stabilita per la seduta, mediante avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare, trasmesso con mezzi che consentano di acquisire ricevuta o comunque provarne l'avvenuto ricevimento.
3. La Commissione delibera validamente con la presenza di almeno cinque componenti ed a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Le deliberazioni sono adottate con voto palese.
5. Qualora non sia raggiunto il numero legale per la validità della seduta, il Presidente può procedere ad aggiornare la riunione anche con procedura di urgenza, inviando apposito avviso entro ventiquattro ore prima della seduta.
6. In ragione della complessità delle questioni da trattare, alle sedute della Commissione posso partecipare, previa deliberazione della Commissione stessa, altri esperti, a solo scopo consultivo e senza diritto di voto.

7. Alla seduta della Commissione possono essere invitati a partecipare anche i legali rappresentanti dell'Ente espropriante i quali non hanno, in ogni caso, diritto di voto.

#### **Art. 5 Ufficio di segreteria**

1. Per coadiuvare la Commissione nell'assolvimento degli adempimenti amministrativi e per curare la conservazione dei registri e degli atti in genere è costituito presso la sede dell'Amministrazione Provinciale un Ufficio di Segreteria.
2. Il Segretario della Commissione, scelto dal Presidente della Provincia fra i dipendenti del settore competente in materia, partecipa ai lavori della Commissione per redigere il verbale delle sedute, sottoscritto dai partecipanti.
3. Il Segretario cura l'effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 4, comma 2, del presente Regolamento, e di ogni altro avviso e/o informativa ai componenti della Commissione.

#### **Art. 6 Attività della Commissione**

1. Entro il 31 Gennaio di ogni anno la Commissione provvede ad approvare le tabelle dei valori agricoli medi e a darne pubblicità mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio della Provincia di Crotone e nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
2. La Commissione provvede a determinare l'indennità definitiva di espropriazione entro novanta giorni dalla data del ricevimento della richiesta effettuata dall'Ente espropriante ovvero entro trenta giorni dalla data di ricevimento di eventuali atti integrativi richiesti; analogamente procede in caso di richiesta alla determinazione dell'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo.
3. I termini di novanta e trenta giorni, previsti dal comma precedente, sono abbreviati, rispettivamente, a trenta e dieci giorni nel caso di richiesta di determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione, ai sensi dell'art. n. 22, comma 5, del D.P.R. 8 Giugno 2001, n. 327.
4. Le determinazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono inviate all'organo richiedente nonché all'Ente espropriante, salvo che questi coincidano in un unico soggetto.
5. La determinazione dell'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo è comunicata al proprietario interessato con atto notificato con le forme degli atti processuali civili.

**Art. 7**  
**Trattamento Economico**

1. Ai componenti della Commissione spetta una indennità di presenza, per ogni seduta al lordo delle ritenute di legge, pari all'importo del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Provinciali. Tale indennità è liquidata annualmente dall'Amministrazione Provinciale.

**Art. 8**  
**Norma Finale**

1. Per quanto non espressamente previsto nel seguente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 8 Giugno 2001, n. 327 ed alla Legge Regionale 12 Agosto 2002 n. 34 e loro modifiche ed integrazioni nonché i principi generali in materia di funzionamento degli organi collegiali contenuti nel D.P.R. 18 Agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).